



## **COMUNE DI MANZIANA**

**Città Metropolitana di Roma Capitale**

### **Ordinanza N. 26 del 05/11/2020**

**OGGETTO: DIVIETO DI PICNIC NELLE AREE DEL BOSCO DI MACCHIA GRANDE E DELLA CALDARA AI FINI DEL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19.**

#### **SEGRETARIO GENERALE**

Il Sindaco

PREMESSO che il Consiglio dei Ministri, con delibera del 7 ottobre 2020 ha dichiarato fino al 31/01/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al diffondersi dell'epidemia da COVID-19:

#### VISTE E RICHIAMATE:

- tutte le norme vigenti in relazione alle misure anticontagio da COVID-19 approvate dal Governo in seguito alla emergenza sanitaria internazionale e da ultimo i DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 Novembre 2020, quest'ultimo efficace sino al 3 dicembre 2020;
- L'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020.

CONSIDERATO CHE, malgrado il divieto di assembramento stabilito e ribadito nei provvedimenti normativi sopra citati, si registrano, in particolare modo nei fine settimana, frequenti assembramenti e picnic presso il bosco Macchia Grande e nell'area della Caldara, che rappresentano fattori di rischio di contagio;

RITENUTO CHE il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di continuare a realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone la assunzione immediata di ogni urgente misura preventiva e cautelativa volta a proteggere e prevenire, al massimo livello possibile, qualsiasi rischio di contagio e di diffusione del virus tra la popolazione;

#### VISTI:

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i ed in particolare l'art. 50 comma 5 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di

Autorità Sanitaria locale: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

- l’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, come sostituito dall’art. 6 della Legge 24.7.2008 n. 125;
- lo Statuto comunale;

### **DISPONE**

A far data dal 6 Novembre 2020 e sino a diversa e nuova disposizione, il divieto di picnic nelle aree del bosco di Macchia Grande e della Caldara, nonché il divieto per i frequentatori di fare uso di tende, sedie, tavoli, barbecue o altre attrezzature finalizzate a tale scopo.

Dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;

Trasmettere in copia la presente ordinanza alla Prefettura di Roma, al Corpo di Polizia Intercomunale Bracciano-Manziana, al locale Comando Stazione dei Carabinieri, alla Stazione dei Carabinieri Forestali, all’Università Agraria di Manziana, alle Guardie Ecozoofile.

### **AVVERTE CHE**

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, e ai sensi del DL 7/10/2020, al quale integralmente si rinvia.

### **INFORMA CHE**

dalla pubblicazione del presente atto è ammesso ricorso nei seguenti termini:

- ai sensi della Legge n.1034 del 6.12.1971, ricorso al T.A.R. Lazio entro il termine di 60 giorni;
- ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Manziana, 05/11/2020

Il Sindaco  
**BRUNI BRUNO**  
*Sottoscritto digitalmente*